



Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini

Dott. Antonio Aldeghi
Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Eleonora Berti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Valentina Ferri
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott.ssa Valeria Gualtieri
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Franco Patti
Dott. Davide Raffaini
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Marilena Rota
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

Dott. Francesco Arciprete
Dott.ssa M. Chiara Barberi Frandanisa
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Francesca Gerosa
Dott.ssa Alessia Gusmini
Dott. Daniele Nora

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Circolare n. 26 del 18/05/2021

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali

Nel quadro delle misure in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Inps con messaggio n. 1836 ha fornito indicazioni in merito a quanto disposto dalla legge 176/2020 (cd. Legge di Bilancio) rispetto all'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale.

Possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo.

Per poter applicare l'esonero contributivo alternativo, il datore di Lavoro deve avere usufruito nel mese di giugno 2020 delle specifiche tutele di integrazione salariale causale COVID-19 e non deve aver fatto richiesta dei medesimi trattamenti per i mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021 riguardanti la medesima matricola o, nel caso di più unità produttive, la medesima unità.

Durante tutto il periodo e per la medesima unità produttiva l'esonero contributivo in oggetto non può essere applicato nel caso in cui si stia beneficiando dell'ammortizzatore sociale emergenziale (cd. Principio dell'alternatività).

L'esonero ha validità dal mese di aprile 2021 fino al mese di agosto 2021 ed è subordinato al rilascio da parte dell'Inps di apposito codice di autorizzazione concesso al datore di lavoro a seguito di opportune verifiche sulla sussistenza dei requisiti di validità.

L'effettivo ammontare dell'esonero fruibile è pari alla contribuzione piena a carico del datore di lavoro non versata, per il numero delle ore di integrazione salariale fruita nel mese di giugno 2020.

L'importo ottenuto non può superare la contribuzione datoriale relativa al mese o ai mesi di spettanza dell'esonero e costituisce l'importo massimo riconoscibile ai fini dell'agevolazione.



Nel calcolo per la determinazione dell'esonero, non rientrano le seguenti contribuzioni:

- i premi e i contributi dovuti all'INAIL;
- il contributo dovuto al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto (TFR);
- il contributo destinato o destinabile al finanziamento dei Fondi Interprofessionale per la formazione continua;
- le contribuzioni che non hanno natura previdenziale.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati